

Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Il presente decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9, il quale prevede che:

- (comma 2) "le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro...";
- (comma 3) "l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale";

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede che "le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro", con riferimento, fra l'altro a "i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere";

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO, in particolare, l'art. 2, commi 138-142, della legge n. 286/2006, che, nel prevedere la costituzione "dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", dispone (comma 141) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di istituzione dell'ANVUR di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività della stessa, è soppresso il CNVSU;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare:

- l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i compiti di cui...all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito...dalla legge 31 marzo 2005, n. 43...già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario";
- l'art. 14, comma 2, il quale dispone che "a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) e della nomina del Presidente sono soppressi (fra l'altro) il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario...";
- l'art. 14, comma 3, il quale dispone che "allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti (fra l'altro) dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario...fanno parte...del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) durante il primo anno di attività";

CONSIDERATO CHE, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, della legge n. 286/2006 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 76/2010, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa;

CONSIDERATO che presso il Ministero è stata costituita la Banca dati dell'offerta formativa con procedura telematica di trasmissione delle informazioni, suddivisa nelle seguenti sezioni:

- RAD (Regolamenti Didattici di Ateneo), relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- Off.F. (Offerta Formativa), relativa alla attivazione dei corsi di studio, che viene annualmente ridefinita;
- Off.F pubblica, anch'essa annualmente ridefinita, volta a fornire allo studente e agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull'offerta didattica delle Università;

VISTO il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, recante disposizioni per la costituzione della Banca Dati dell'offerta formativa delle Università e sulla verifica del possesso dei requisiti minimi quale condizione per l'attivazione dei corsi di studio universitari;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state individuate le linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di laurea in attuazione dei DD.MM. 16 marzo 2007;

TENUTO CONTO dei documenti predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - CNVSU (doc. 17/01; doc. 12/02; doc. 3/03; doc. 3/04; doc. 19/05; doc. 7/07);

VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, con il quale sono state adottate disposizioni in ordine ai requisiti necessari quali condizione per l'attivazione dei corsi di studio universitari nelle classi di cui ai predetti DD.MM. 16 marzo 2007, al fine, tra l'altro, di:

- a. assicurare, nell'interesse pubblico (e degli studenti in particolare), un livello minimo essenziale di risorse di docenza qualificata, per consentire il corretto funzionamento dei corsi di studio;
- b. correggere le tendenze negative, correlate alla proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale;

CONSIDERATO che i requisiti necessari di cui al D.M. n. 544/2007 hanno assicurato quanto indicato alla predetta lettera a., mentre, come risulta dalla sezione Off.F. della predetta Banca dati dell'offerta formativa negli anni accademici per i quali tale D.M. ha trovato applicazione, non risulta che gli stessi abbiano portato progressi significativi in ordine a quanto indicato alla lettera b.;

VISTO l'art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, fra l'altro, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

VISTO l'art. 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che a decorrere dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali sia ripartita "al fine di...migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo della risorse" con riferimento anche all'offerta formativa delle stesse;

RITENUTO che, al fine di conseguire i predetti obiettivi:

- a. non è sufficiente che sia assicurato, nell'interesse pubblico (e degli studenti in particolare), ai corsi di studio il livello di docenza di ruolo che consente il corretto funzionamento dei corsi di studio;
- b. ma è altresì necessario che siano disattivati i percorsi formativi non essenziali e sia resa più razionale l'organizzazione delle attività didattiche;

RITENUTO, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 66, comma 13, della legge n. 133/2008 e dall'art. 2 della legge n. 1/2009 di dovere intervenire relativamente al punto b.;

TENUTO CONTO che quanto previsto dalle predette due leggi riguarda esclusivamente le Università statali e che, a differenza di quanto avviene per tali Università, il funzionamento delle Università non statali è sostenuto in misura assai ridotta da risorse statali;

RITENUTO pertanto alla luce delle predette considerazioni, di intervenire in ordine al predetto punto b., in maniera differenziata per le Università statali e per le Università non statali;

VISTA la ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009, con la quale il Ministero ha fornito alle Università non statali indicazioni sui requisiti di docenza dei propri corsi di studio;

VISTA la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, con la quale il Ministero ha illustrato i principi e i contenuti generali degli interventi che lo stesso intende attuare per la ulteriore razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa universitaria;

VISTE le note del CNVSU n. 547 del 5 novembre 2009 e n. 640 del 18 dicembre 2009, in ordine a quanto contenuto nelle note n. 91 del 5 maggio 2009 e n. 160 del 4 settembre 2009;

RITENUTO di dovere adottare un nuovo D.M. i cui contenuti sostituiscono quelli del D.M. n. 544/2007, nei termini temporali indicati dall'art. 1 dello stesso;

DECRETA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. I requisiti di cui al presente decreto trovano applicazione per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007 ed ai D.I. (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009, fatto salvo quanto indicato all'art. 12, commi 3 e 5.
2. Fatto salvo quanto indicato all'art. 6 ed all'art. 12, commi 1 e 2, i termini temporali per l'applicazione del presente decreto sono stabiliti con il D.M. relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012, in coerenza con l'attuazione del quadro generale delle indicazioni operative previste da tali linee generali d'indirizzo finalizzato alla razionalizzazione e alla qualificazione dell'offerta formativa.

Art. 2 (Quadro dei requisiti necessari)

1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei statali e non statali riguardano:
 - a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
 - b) i requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano tale docenza;
 - d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso di studio;
 - e) i requisiti organizzativi, per garantire la razionale organizzazione e la effettiva sostenibilità dei corsi di studio.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono preordinati ad indirizzare le azioni delle Università statali e non statali nelle seguenti tre fasi di definizione della propria offerta formativa:
 - a. attività di progettazione e riprogettazione dei corsi di studio;
 - b. attività correlate all'attivazione dei corsi di studio;
 - c. funzionamento effettivo del corso di studio, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse ministeriali.

I dati relativi ai predetti punti a., b. e c. sono evidenziati, rispettivamente, nelle sezioni RAD, Off.F. e Off.F. pubblica della Banca dati dell'offerta formativa.

3. L'ANVUR fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni operative per le attività di valutazione di loro competenza e procede al monitoraggio delle stesse.

Art. 3 (Requisiti di trasparenza)

1. Per i fini di cui all'art. 1, le Università statali e non statali rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire

nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, secondo quanto indicato all'art. 10. Le predette informazioni - da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati - sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07.

2. I Nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato all'art. 10 del presente decreto.

3. Le verifiche sulla qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell'offerta formativa vengono effettuate anche in itinere dai Nuclei di valutazione e dall'ANVUR.

Art. 4

(Requisiti per la assicurazione della qualità)

1. Le Università statali e non statali predispongono annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio.

2. Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando gli indicatori definiti, in prima applicazione, sulla base di quanto indicato nel doc. 7/07 del CNVSU, nell'Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 5

(Requisiti di docenza)

1. I requisiti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza di ruolo necessari per la durata normale dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono riportati, sia per le Università statali che per le Università non statali, nell'Allegato B al presente decreto, il quale costituisce parte integrante dello stesso. Le dotazioni di docenza riportate nel predetto allegato si riferiscono al personale dell'Ateneo effettivamente disponibile, calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno dello stesso esclusivamente nelle attività didattiche di un singolo corso di studio.

2. Per lo svolgimento delle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo per ogni facoltà (o competente struttura didattica) dei requisiti di cui al presente articolo, è predisposta nella Banca dati dell'offerta formativa un'apposita sezione, visibile anche dai Nuclei di valutazione, con una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di studio in relazione alle risorse disponibili.

3. I Nuclei di valutazione predispongono pertanto la relazione sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo, limitatamente ai corsi di studio di cui sia accertata la sostenibilità secondo quanto indicato al precedente comma 2, valutando, in particolare, anche utilizzando le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell'offerta formativa in attuazione dell'art. 3 (requisiti di trasparenza) del presente decreto e nell'Anagrafe nazionale degli studenti:

- a.) se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007, nonché, per le professioni sanitarie, dall'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009;
- b.) se il grado di copertura effettivo da parte della docenza di ruolo dell'Ateneo con riferimento alle attività formative afferenti ai settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti nei corsi che l'Università intende attivare sia non inferiore al grado di copertura teorico di cui al punto 3 dell'allegato B, del presente decreto;
- c.) se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio.

Art. 6

(Piani di raggiungimento dei requisiti di docenza)

A) - Università statali

1. Attese le restrizioni al reclutamento del personale di ruolo delle Università statali disposte dalla legge n. 1/2009, non possono essere sottoscritti piani di raggiungimento dei requisiti necessari per i corsi di studio di tali Università. I piani di raggiungimento già sottoscritti ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 544/2007, sono portati a compimento entro e non oltre il termine della chiusura della Off.F. relativa all'a.a. 2012/2013, pena la disattivazione dei corsi di studio interessati. Le Università statali che hanno sottoscritto tali piani non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi di studio.

B) - Università non statali

1. Le Università non statali, permanendo il possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni per tutti i corsi già attivati, possono continuare ad attivare, in carenza del possesso dei requisiti di docenza di cui all'art. 5, esclusivamente i corsi di studio per i quali le stesse hanno già sottoscritto un piano di raggiungimento entro i termini per l'inserimento dei medesimi nella Off.F. relativa all'a.a. 2010/2011, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 544/2007. I predetti piani sono portati a compimento comunque entro i termini indicati dallo stesso art. 5 del D.M. n. 544/2007. Non possono comunque essere sottoscritti nuovi piani di raggiungimento.
2. L'attuazione dei piani di raggiungimento di cui al comma 1 viene monitorata dall'ANVUR, il quale fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni per la predisposizione della loro relazione ai fini dell'inserimento annuale di tali corsi nella Off.F. secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3. Le Università non statali che hanno adottato tali piani non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi di studio.
3. Le Università non statali che hanno adottato un piano di raggiungimento dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 15/2005, e non hanno conseguito gli stessi nei termini per l'inserimento dei relativi corsi di studio nell'Off.F. relativa all'a.a. 2010/2011, secondo quanto già previsto dall'art. 5, comma 4, del D.M. n. 544/2007, procedono alla disattivazione di tali corsi a decorrere da tale anno accademico, assicurando comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinando la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004.
4. Le Università non statali ancora oggetto della valutazione dei risultati della loro attività da parte dell'ANVUR e istituite prima della data del presente decreto, fino all'ultima delle predette valutazioni, possono continuare ad attivare i corsi di studio già attivati dalle stesse alla data del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto ai commi da 1 a 3. Le stesse possono attivare nuovi corsi, oppure altri corsi di studio, in sostituzione di quelli già attivati, previa autorizzazione ministeriale subordinatamente alla relazione tecnica positiva dell'ANVUR, e subordinatamente al possesso dei requisiti necessari di cui al presente decreto.
5. Le Università non statali istituite successivamente alla data del presente decreto, fino all'ultima valutazione dei risultati della loro attività da parte dell'ANVUR, possono attivare esclusivamente i corsi di studio previsti dal provvedimento che le istituisce. Fermo restando il numero complessivo di corsi di studio previsti nel provvedimento istitutivo, tali Università possono attivare altri corsi di studio, in sostituzione dei predetti corsi, previa autorizzazione ministeriale subordinatamente alla relazione tecnica positiva dell'ANVUR.
6. I corsi di studio delle Università di cui al comma 5 possono essere attivati senza il possesso dei requisiti iniziali di docenza di cui all'art. 5 in presenza di un piano di raggiungimento degli stessi, per un numero di anni accademici non superiore a quello della durata normale dei corsi stessi.

Art. 7

(Regole dimensionali relative agli studenti)

1. In attesa di una esaustiva definizione, sentita l'ANVUR, di regole dimensionali relative agli studenti, al fine di migliorare l'efficienza dei processi formativi, l'attivazione da parte delle Università di corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore ai minimi indicati nel DM n. 544/2007 - come riportati nell' Allegato C, che è parte integrante del presente decreto - è subordinata alla relazione favorevole del Nucleo di valutazione.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, in prima applicazione, i Nuclei di valutazione, in coerenza con quanto indicato dal CNVSU nella relazione tecnica trasmessa al Ministero con nota n. 640 del 18 dicembre 2009, utilizzano i seguenti criteri:

- i) indicatori di efficienza/costo e di efficacia/costo;
- ii) specificità degli obiettivi e delle attività formative, con riferimento a quanto indicato al successivo comma 4;
- iii) localizzazione e rilevanza del corso per il sistema territoriale dove è attivo.

3. Il Ministero verifica ex post l'attivazione dei corsi con numero di immatricolati inferiori ai minimi di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato all'art. 11.

4. Quanto previsto al comma 3 non trova applicazione, sentita l'ANVUR, per i corsi di studio aventi caratteri di elevata specializzazione in ambiti disciplinari strategici ma caratterizzati da bassa numerosità degli iscritti (quali ad esempio quelli previsti per l'Università di Napoli "l'Orientale" e per l'Università di Napoli "Parthenope" e derivanti, rispettivamente, dall'Istituto Orientale di Napoli e dall'Istituto navale di Napoli), nonché per i corsi di studio ubicati in regioni dove non sono funzionanti altri corsi di studio della stessa classe. Sono altresì fatti salvi i corsi di studio con programmazione a livello nazionale degli accessi ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché i corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.

Art. 8 (Requisiti di strutture)

1. In attesa della definizione, sentita l'ANVUR, dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, i Nuclei di valutazione delle Università statali e non statali - tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU nei doc. 17/01, 12/02 e 19/05 e delle informazioni già disponibili nella Banca dati "Rilevazione Nuclei" - predispongono apposita relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.

2. Fino alla definizione dei requisiti di cui al comma 1, la programmazione degli accessi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 264/1999, è subordinata all'accertamento, con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta formulata dall'Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.

Art. 9 (Requisiti organizzativi)

1. Al fine di razionalizzare l'organizzazione delle attività didattiche, anche evitando la eccessiva frammentazione delle attività formative, le Università statali e non statali attivano i propri corsi di studio nel rispetto dei requisiti organizzativi indicati nell'Allegato D al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

2. Al fine di garantire la effettiva sostenibilità dei corsi di studio, anche evitando la eccessiva proliferazione delle attività formative, le Università statali e non statali determinano altresì la quantità massima della didattica assistita che - sulla base delle strutture e della docenza disponibile - ciascun Ateneo è in grado di erogare per i propri corsi di studio, in modo qualitativamente adeguato, senza compromettere lo svolgimento di una proficua attività di ricerca e senza presupporre un utilizzo eccessivo della docenza non di ruolo, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione. In attesa di una esaustiva definizione, sentita l'ANVUR, di appositi standard al riguardo, la predetta quantità di didattica assistita viene determinata, in prima applicazione, secondo quanto indicato all'Allegato E al presente decreto, che è parte integrante dello stesso. Attese le maggiori dotazioni di docenza di ruolo delle Università statali, il predetto allegato E, che fa riferimento esclusivamente alla docenza di ruolo disponibile presso le Università, trova applicazione per le sole Università statali.

3. Il Ministero monitora i livelli quantitativi di didattica assistita effettivamente erogati da ciascun Ateneo, utilizzando le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell'offerta formativa in attuazione dell'art. 3 (requisiti di trasparenza) del presente decreto e nella Anagrafe nazionale degli studenti ed elabora al riguardo appositi indicatori - che tengono conto anche della incidenza dei costi del personale docente diversi dagli assegni fissi - da utilizzare per la ripartizione delle risorse.

Art. 10 (Banca dati dell'offerta formativa)

1. I criteri e procedure relative all'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formativa (RAD e Off.F.), ivi compresi i termini temporali per la chiusura della stessa, sono definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n.

270/2004, con successivo decreto ministeriale, in coerenza con il quadro generale delle indicazioni operative definito con il decreto relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, deve essere "chiusa" da parte dei Rettori previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione non possono essere inseriti nella Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.

3. L'eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti nei termini nella Off.F comporta:

- a. la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo il riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli studenti stessi per il proseguimento degli studi in altro corso;
- b. la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

Art. 11

(Verifica ex post e ripartizione delle risorse)

1. Il possesso effettivo dei requisiti necessari per i corsi di studio inseriti nella Off.F. (e il loro mantenimento nel tempo) delle Università statali e non statali viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali.

2. I risultati della verifica di cui al comma 1 potranno essere altresì utilizzati ai fini della definizione dei criteri di ripartizione dei fondi ministeriali destinati alle Università statali, in particolare:

- a. prevedendo apposite modalità di penalizzazione per le Università statali che attivano corsi di studio con immatricolazioni inferiori ai minimi di cui all'art. 7, comma 1, o caratterizzate da una bassa utilizzazione della docenza di ruolo, con riferimento agli standard di cui all'allegato E;
- b. premiando le situazioni caratterizzate da un grado di razionalizzazione dell'offerta formativa più elevato rispetto ai livelli minimi/massimi previsti dal presente decreto, anche con riferimento al numero medio di esami per ciascun corso di studio, inferiore ai livelli indicati dall'art. 4, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007, tenuto conto dell'eventuale organizzazione in moduli degli stessi.

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Tenuto conto delle attuali limitazioni al reclutamento del personale docente di ruolo, previste dall'art. 1 della legge n. 1/2009, già a decorrere dall'a.a. 2010/2011, per le Università statali:

- trova applicazione quanto previsto dall'Allegato B, punto 1, del presente decreto¹ ;
- non trova applicazione quanto previsto dall'Allegato B, punto 4, del D.M. n. 544/2007.

2. Fino al termine di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto per le Università non statali continuano a trovare applicazione le indicazioni operative fornite con la ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009.

3. In attesa della definizione, sentita l'ANVUR, di appositi requisiti, per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato - in considerazione delle relative precipe finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria - sono confermati i requisiti di docenza di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4, 7, 8 e 9 del presente decreto, nonché, per i corsi di studio delle professioni sanitarie, dall'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.

4. Ai corsi della classe LMG-01 si applicano i requisiti necessari indicati nel presente decreto e quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007 relativo alla classi di laurea magistrale.

5 Per i corsi di studio on line, di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede secondo quanto sarà disposto dal regolamento da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 148, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286. Fino all'adozione del predetto regolamento continuano ad applicarsi per tali corsi i requisiti di docenza previsti dal D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, fermo restando il possesso dei requisiti di agli art. 3, 4, 7, 8 e 9 del presente decreto.

6. In relazione a quanto indicato nelle premesse, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti.

Roma, 22 settembre 2010

**IL MINISTRO
f.to Gelmini**



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Allegato A (v. art. 4)

In relazione a quanto previsto all'art. 4 del presente decreto, ai fini della verifica del possesso dei requisiti che assicurano alle Università livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio, si fa riferimento agli indicatori appresso indicati.

Indicatori di efficienza:

- a. *l'efficienza nell'utilizzo del personale docente, valutando l'impegno medio annuo effettivo per docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;*
- b. *l'efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio, secondo quanto indicato all'art. 7;*
- c. *il sistema di qualità, attraverso l'adozione di un presidio d'Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dall'ANVUR;*
- d. *la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.*

Indicatori di efficacia:

- a. *gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;*
- b. *il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;*
- c. *il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate, in prima applicazione, nel doc. 3/04 del CNVSU;*
- d. *la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.*



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ALLEGATO B (v. art. 5)

1. Requisiti necessari di docenza di ruolo

I requisiti necessari di docenza di ruolo (professori ordinari, professori associati, ricercatori) sono stabiliti, in relazione ai criteri, appresso indicati, definiti dal CNVSU nel doc. 7/07, nonché ai criteri e alle indicazioni metodologiche fornite al riguardo nei precedenti documenti dello stesso (doc. 17/01, doc. 12/02, doc. 3/03, doc. 3/04, doc. 19/05).

Sono altresì presi in considerazione, a pieno titolo, in relazione al loro effettivo impegno nelle attività didattiche dei corsi di studio, i soggetti:

- a.) di cui all'art. 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- b.) di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005, limitatamente agli incarichi di insegnamento conferiti a professori e ricercatori universitari a riposo:
 - per le Università statali, in relazione al completamento delle procedure di valutazione comparativa attualmente in atto, fino all'a.a. 2013/2014 ed entro il limite massimo di 2 per ogni corso di laurea, 1 per ogni corso di laurea magistrale e 3 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico. I predetti incarichi sono conteggiati per tutta la loro durata, non oltre il compimento del 72-esimo anno di età per i professori e del 67-esimo anno di età per i ricercatori;
 - per le Università non statali, attese le minori dotazioni della docenza di ruolo e la minore entità dei trasferimenti statali, senza limiti temporali ed entro il limite massimo di 3 per ogni corso di laurea, 2 per ogni corso di laurea magistrale e 4 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico. I predetti incarichi sono conteggiati per tutta la loro durata, non oltre il compimento del 72-esimo anno di età per i professori e del 67-esimo anno di età per i ricercatori .

Analogamente a quanto previsto per tutti i professori di ruolo, lo stesso soggetto non può essere preso in considerazione per più di un singolo corso di studio tra quelli complessivamente inseriti da tutti gli Atenei nella Off.F.

2 Numerosità dei docenti

Il numero di docenti di ruolo complessivamente necessari, calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno nelle attività didattiche esclusivamente di un singolo corso di studio, è definito, con riferimento esclusivamente ai docenti effettivamente in servizio nell'Ateneo entro i termini per la chiusura della Off.F, nel modo indicato in tabella 1.

Tabella 1	
Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari per corso di studio



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

Corsi di laurea	12
Corsi di laurea magistrale	8
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	20
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	24

Per i corsi di studio organizzati con modalità di svolgimento in teledidattica, diversi da quelli di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il numero di docenti necessari è il medesimo dei corsi organizzati con modalità di svolgimento tradizionale.

2.1. Corsi di studio organizzati in curricula²

Per i corsi di studio (diversi dai corsi interclasse) organizzati in curricula, il numero dei docenti necessari viene adeguato per ogni percorso curriculare attivato, successivo al primo, come riportato nella Tabella 2-A.

Tabella 2-A	
Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari in corsi di studio organizzati in curricula
Corsi di laurea	$12 + (N_{CUR} - 1) \times 2$
Corsi di laurea magistrale	$8 + (N_{CUR} - 1) \times 2$
N_{CUR} = numero di curricula attivati	

Per i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 organizzati in curricula, il numero dei docenti necessari viene adeguato per ogni percorso curriculare attivato, successivo al primo, come riportato nella Tabella 2-B.

Tabella 2-B	
Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari in corsi di studio interclasse organizzati in curricula
Corsi di laurea	$12 + (N_{CUR} - 1) \times 3$

² Per curriculum si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p), del D.M. n. 270/2004, "l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo". In linea con la predetta definizione, ogni "indirizzo" o "orientamento" deve essere considerato un curriculum e va, pertanto, inserito come tale nella Banca dati dell'offerta formativa.



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Corsi di laurea magistrale	$8 + (N_{CUR}-1) \times 3$
N_{CUR} = numero di curricula attivati	

Resta fermo che - attesa la specificità dei corsi di studio regolati dalle normative comunitarie o finalizzate all'accesso alle professioni legali - non sono organizzabili in curricula i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

2.2. Dimensioni dei corsi di studio

Nei casi in cui il numero di immatricolati a ciascun corso di studio superi le numerosità massime teoriche riportate nell'Allegato C, occorre aumentare la docenza necessaria in proporzione alla numerosità di tali immatricolati³, secondo quanto indicato: nella tabella 3 per i corsi non organizzati in curricula; nella tabella 4-A per i corsi (diversi dai corsi interclasse) organizzati in curricula; nella tabella 4-B per i corsi interclasse organizzati in curricula⁴:

Tabella 3 – Corsi non organizzati in curricula	
Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + 6 \times W $
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	$20 + 15 \times W $
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	$24 + 18 \times W $
Tabella 4-A – Corsi di studio (diversi dai corsi di studio interclasse) organizzati in curricula	
Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + (N_{CUR}-1) \times 2 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + (N_{CUR}-1) \times 2 + 6 \times W $
Tabella 4-B – Corsi di studio interclasse organizzati in curricula	
Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + (N_{CUR}-1) \times 3 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + (N_{CUR}-1) \times 3 + 6 \times W $

³ Ai fini dell'inserimento nell'Off.F. il numero di immatricolati viene stimato dalle Università, sulla base di quanto indicato nel doc. 19/05 del CNVSU, facendo riferimento:

- per i corsi già attivi nei precedenti anni accademici (anche se con diverso ordinamento, o in sostituzione di precedenti già attivati), al valore inferiore tra la media degli immatricolati nel triennio precedente ed il valore dell'ultimo anno accademico;
- per i corsi di nuova attivazione, alla numerosità massima teorica della classe;
- per i corsi ad accesso programmato (nei casi previsti dalla legge n. 264/1999), al numero dei posti disponibili nello stesso.

⁴ Con il simbolo $| \quad |$ viene indicato in tabella 3 l'operatore "arrotondamento all'intero superiore".



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

$$W = \begin{cases} 0 & \text{se } \textit{immatricolati} \leq \textit{numerosità massima} \\ \frac{\textit{immatricolati corso}}{\textit{numerosità massima}} - 1 & \textit{altrimenti} \end{cases}$$

Per i corsi di studio interclasse, il numero di docenti necessari è calcolato con riferimento alla classe in cui lo stesso risulta più elevato.

3. Copertura dei settori scientifico-disciplinari

Per ciascun corso di studio deve essere assicurata la copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti (così come individuati nei decreti relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale), in percentuale almeno pari al 60 %, per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. Tale percentuale viene incrementata al 70% a decorrere dall'a.a. 2013/2014.

A tal fine, si assume che un settore-scientifico disciplinare si intende coperto quando nella facoltà (o competente struttura didattica) è presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato. Nei casi intermedi, in cui il numero di docenti afferenti al settore è superiore a zero, ma inferiore al numero di volte in cui il settore compare nelle diverse classi, il settore in oggetto viene considerato parzialmente coperto, con grado di copertura pari al rapporto fra il numero di docenti afferenti al settore e il numero di docenti necessari alla sua totale copertura. La verifica viene inoltre effettuata separatamente per i corsi di laurea e di laurea magistrale, computando una seconda volta per i corsi di laurea magistrale anche i docenti utilizzati per i corsi di laurea.

Per i corsi di studio interclasse, il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari viene verificato, distintamente, per entrambe le classi di riferimento del corso stesso.

4. Docenti di altri Atenei

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo, anche straniero, sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti, fermo restando che, in tali casi, ciascun docente non può essere conteggiato più di due volte ai fini indicati, una volta nel proprio e una seconda volta nell'altro Ateneo, con peso pari in ognuno a 0,5.

In attesa della definizione delle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore e, comunque, almeno fino all'a.a. 2013/2014, per le Università non statali si può tenere conto dell'impegno didattico di docenti di ruolo incardinati in altre Università



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

(previo nulla osta delle stesse), nel numero massimo di 3 per corso di studio; ciascuno di tali docenti può essere conteggiato al massimo due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea e di laurea magistrale, ivi compreso l'Ateneo di appartenenza nel quale comunque lo stesso è tenuto a svolgere la normale attività di didattica e di ricerca.

5. Corsi di studio delle Università non statali che derivano dalla trasformazione dei corsi di laurea e di diploma degli ordinamenti previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509

Fermi restando i requisiti necessari di docenza di cui ai precedenti punti, attese le minori dotazioni della docenza di ruolo delle Università non statali, la minore entità del trasferimento statale e le particolari modalità di istituzione dei corsi di studio che derivano dalla trasformazione dei corsi di laurea e di diploma degli ordinamenti previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, istituzione che è stata autorizzata dal Ministero secondo le procedure previste dai provvedimenti relativi alla programmazione del sistema universitario, ovvero (precedentemente alla legge 7 agosto 1990, n. 245) dagli artt. 200 e 201 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico dell'Istruzione superiore)⁵, si fa presente che, per tali corsi, può essere fatto riferimento - ai fini del computo del numero dei docenti minimi necessari - anche al personale docente non di ruolo, o di ruolo in altro Ateneo, storicamente utilizzato per il funzionamento degli stessi. In relazione a quanto sopra, esclusivamente per i predetti corsi delle Università non statali:

- possono essere presi in considerazione, tra i soggetti di cui di cui all'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche gli incarichi di insegnamento conferiti - previo espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti - a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, fermo restando il numero complessivo indicato per le Università non statali al punto 1 lettera b), anche in deroga ai limiti di età ivi indicati;
- quanto indicato al punto 4, secondo periodo, deve intendersi applicabile senza alcun limite temporale.

Le numerosità minime, massime e di riferimento per gruppi di corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché i relativi raggruppamenti delle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004 sono definiti nell'Allegato C.

⁵ Fra i predetti corsi non possono essere compresi quelli istituiti dagli Atenei, in autonomia, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 e quelli attivati sperimentalmente negli a.a. 1997/1998 e 1998/1999 sulla base delle note n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1 del 16 giugno 1998 e istituiti ai sensi dell'art. 17, comma 101, della legge 15/5/1997, n. 127, come integrato dall'art. 1, comma 15, lettera b) della legge 14 gennaio 1999, n. 4.



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

Allegato C – Numerosità studenti

Tabella 1 – Numerosità minime, massime e di riferimento per gruppi di classi di laurea e laurea magistrale

Corsi di laurea

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50	75	10
B	100	150	20
C	180	230	36
D	250	300	50

Corsi di laurea magistrale

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	60	60	6
B	80	80	8
C	100	100	10
D	120	120	12

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A (*)	50/60	50/60	10/12
B	80	80	16
C	100	100	20
D	250	250	50

(*) Con esclusione dei corsi a programmazione nazionale ove venisse definita dal Ministero una numerosità più ridotta di quella minima indicata.



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

Tabella 2 – I raggruppamenti dei corsi di laurea

Gruppo A: numerosità massima 75	
N. classe	Denominazione
L-2	biotecnologie
L-25	scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26	scienze e tecnologie alimentari
L-27	scienze e tecnologie chimiche
L-30	scienze e tecnologie fisiche
L-32	scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-34	scienze geologiche
L-35	scienze matematiche
L-38	scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
L-41	statistica
L/SNT1	Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o
L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Gruppo B: numerosità massima 150	
N. classe	Denominazione
L-4	disegno industriale
L-5	filosofia
L-7	ingegneria civile e ambientale
L-8	ingegneria dell'informazione
L-9	ingegneria industriale
L-13	scienze biologiche
L-17	scienze dell'architettura
L-21	scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-23	scienze e tecniche dell'edilizia
L-28	scienze e tecnologie della navigazione
L-29	scienze e tecnologie farmaceutiche
L-31	scienze e tecnologie informatiche
L-37	scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-39	servizio sociale
L-42	storia
L-43	tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
Gruppo C: numerosità massima 230	
N. classe	Denominazione
L-1	beni culturali
L-6	geografia
L-10	lettere
L-11	lingue e culture moderne
L-12	mediazione linguistica
L-15	scienze del turismo
L-16	scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-18	scienze dell'economia e della gestione aziendale



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

L-19	scienze dell'educazione e della formazione
L-22	scienze delle attività motorie e sportive
L-33	scienze economiche
Gruppo D: numerosità massima 300	
N. classe	Denominazione
L-3	discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
L-14	scienze dei servizi giuridici
L-20	scienze della comunicazione
L-24	scienze e tecniche psicologiche
L-36	scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-40	sociologia
DS/1	Scienze della difesa e della sicurezza

Tabella 3 – I raggruppamenti dei corsi di laurea magistrale

Gruppo A: numerosità massima 60	
N. classe	Denominazione
LM-7	biotecnologie agrarie
LM-8	biotecnologie industriali
LM-9	biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-17	fisica
LM-40	matematica
LM-44	modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-54	scienze chimiche
LM-61	scienze della nutrizione umana
LM-69	scienze e tecnologie agrarie
LM-70	scienze e tecnologie alimentari
LM-71	scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-73	scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74	scienze e tecnologie geologiche
LM-79	scienze geofisiche
LM-82	scienze statistiche
LM-83	scienze statistiche attuariali e finanziarie
LM-86	scienze zootecniche e tecnologie animali
LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT2	Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Gruppo B: numerosità massima 80	
N. classe	Denominazione
LM-3	architettura del paesaggio
LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-6	biologia
LM-10	conservazione dei beni architettonici e ambientali
LM-12	design
LM-18	informatica
LM-20	ingegneria aerospaziale e astronautica



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

LM-21	ingegneria biomedica
LM-22	ingegneria chimica
LM-23	ingegneria civile
LM-24	ingegneria dei sistemi edili
LM-25	ingegneria dell'automazione
LM-26	ingegneria della sicurezza
LM-27	ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28	ingegneria elettrica
LM-29	ingegneria elettronica
LM-30	ingegneria energetica e nucleare
LM-31	ingegneria gestionale
LM-32	ingegneria informatica
LM-33	ingegneria meccanica
LM-34	ingegneria navale
LM-35	ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48	pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-53	scienza e ingegneria dei materiali
LM-58	scienze dell'universo
LM-60	scienze della natura
LM-66	sicurezza informatica
LM-72	scienze e tecnologie della navigazione
LM-75	scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Gruppo C: numerosità massima 100	
N. classe	Denominazione
LM-1	antropologia culturale ed etnologia
LM-2	archeologia
LM-5	archivistica e biblioteconomia
LM-11	conservazione e restauro dei beni culturali
LM-14	filologia moderna
LM-15	filologia, letterature e storia dell'antichità
LM-16	finanza
LM-19	informazioni e sistemi editoriali
LM-36	lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
LM-37	lingue e letterature moderne europee e americane
LM-38	lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
LM-39	linguistica
LM-43	metodologie informatiche per le discipline umanistiche
LM-45	musicologia e beni musicali
LM-47	organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
LM-49	progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-50	programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-55	scienze cognitive
LM-56	scienze dell'economia
LM-57	scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
LM-64	scienze delle religioni
LM-67	scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-68	scienze e tecniche dello sport
LM-76	scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77	scienze economico-aziendali
LM-78	scienze filosofiche
LM-80	scienze geografiche



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

LM-84	scienze storiche
LM-85	scienze pedagogiche
LM-87	servizio sociale e politiche sociali
LM-89	storia dell'arte
LM-91	tecniche e metodi per la società dell'informazione
LM-93	teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
LM-94	traduzione specialistica e interpretariato
DS/S	Scienze della difesa e della sicurezza
Gruppo D: numerosità massima 120	
N. classe	Denominazione
LM-51	psicologia
LM-52	relazioni internazionali
LM-59	scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
LM-62	scienze della politica
LM-63	scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-65	scienze dello spettacolo e produzione multimediale
LM-81	scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-88	sociologia e ricerca sociale
LM-90	studi europei
LM-92	teorie della comunicazione

Tabella 4 – I raggruppamenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Gruppo A.1: numerosità massima 50	
N. classe	Denominazione
LM-42	medicina veterinaria
Gruppo A.2: numerosità massima 60	
N. classe	Denominazione
LM-46	odontoiatria e protesi dentaria
Gruppo B: numerosità massima 80	
N. classe	Denominazione
LM-41	medicina e chirurgia
Gruppo C: numerosità massima 100	
N. classe	Denominazione
LM-4	architettura e ingegneria edile-architettura
LM-13	farmacia e farmacia industriale
Gruppo D: numerosità massima 250	
N. classe	Denominazione
LMG/01	giurisprudenza



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Allegato D (v. art. 9, comma 1)

1. Limiti alla diversificazione dei corsi di studio

Al fine di limitare la eccessiva diversificazione dei curricula presenti all'interno di ciascun corso di studio, e in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007, le Università, statali e non statali, possono attivare percorsi formativi che si differenzino tra di loro, per 40 o più crediti per quanto riguarda le lauree, e per 30 o più crediti per quanto riguarda le lauree magistrali, esclusivamente procedendo alla attivazione di distinti corsi di studio.

A tal fine, ogni percorso formativo (con riferimento anche ai corsi di studio mono-curricolari) deve essere univocamente individuato attraverso la indicazione nella Off.F - per ciascun ambito disciplinare di base, caratterizzante e affine/integrativo e in coerenza con l'ordinamento didattico del corso inserito nella sezione RAD - di tutti i settori scientifico disciplinari che vengono attivati in tale percorso con i crediti erogati per ciascuno di essi.

Per quanto riguarda i corsi interclasse delle Università statali e non statali, le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi, condividono almeno 120 crediti, per quanto riguarda le lauree, e 60 crediti, per quanto riguarda le lauree magistrali, al fine di garantire la possibilità allo stesso di modificare la propria scelta al momento della iscrizione all'ultimo anno di corso, secondo quanto previsto dal predetto art. 1, comma 3.

I Nuclei di valutazione verificano, con riferimento alle attività formative effettivamente attivate, che i livelli di differenziazione dei corsi di studio siano coerenti con i limiti sopraindicati, anche utilizzando i dati relativi agli eventi di carriera degli iscritti al medesimo corso di studio, periodicamente inseriti dalle Università nella Anagrafe nazionale degli studenti. Con analoga modalità, i Nuclei di valutazione verificano che "tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi..., condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti", secondo quanto previsto all'art. 11, comma 7, lettera a), del DM n. 270/2004.

2. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

Al fine di limitare la eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera del Senato Accademico a livello di Ateneo. Possono essere previsti insegnamenti di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi, con un numero di crediti inferiore ai predetti limiti, esclusivamente nei casi di oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico delle classi di afferenza, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione al riguardo, e per corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata dei Consigli di facoltà (o delle altre strutture didattiche competenti).



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Allegato E (v. art. 9, comma 2)

Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

I Nuclei di valutazione delle Università statali verificano che gli insegnamenti e le altre attività formative attivabili dalle Università statali nei propri corsi di studio sono individuati nel rispetto del numero massimo di ore potenzialmente erogabili da ciascun Ateneo, definito tenuto conto dei criteri indicati dal CNVSU, nel doc 17/01.

A tal fine, si assume che convenzionalmente il numero massimo (H) di ore standard per la didattica assistita (cioè diverse dallo studio individuale degli studenti per l'acquisizione dei relativi CFU) complessivamente erogabile da ciascun Ateneo nei corsi di laurea e di laurea magistrale (come somma dell'attività didattica istituzionale dei docenti di ruolo e dell'attività didattica complementare svolta attraverso contratti esterni, affidamenti o supplenze, sia a titolo oneroso che gratuito) non possa essere superiore a:

$$H \leq (Y \times N_{doc}) \times (1 + x),$$

dove,

- Y è il numero figurativo di ore procapite per la didattica assistita. Tale numero figurativo è determinato dagli Atenei, anche in relazione alle specifiche esigenze delle diverse aree disciplinari, nel rispetto, comunque, di un limite medio, compreso fra 90 e 120 (tendenzialmente prossimo a 90 per le Università che hanno una significativa attività di formazione dottorale);
- N_{doc} è il numero dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Ateneo;
- x indica la quota convenzionale della didattica assistita erogabile per contratto, affidamento e supplenza da affidare a docenti di ruolo e non di ruolo nell'Ateneo. Ai fini del calcolo di H , tale quota convenzionale non può essere superiore al 30% ($x = 0,30$).

Il rispetto del predetto requisito viene verificato ex ante dai Nuclei di valutazione ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, anche utilizzando le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell'offerta formativa in attuazione dell'art. 3 (requisiti di trasparenza) del presente decreto e nell'Anagrafe nazionale degli studenti.

I Nuclei di valutazione possono altresì valutare positivamente l'eventuale superamento del predetto limite superiore nel caso in cui esso sia determinato da un numero ristretto di insegnamenti specialistici tenuti a titolo gratuito da docenti di ruolo dell'Ateneo esclusivamente presso i corsi di laurea magistrale. Tali insegnamenti dovranno essere l'espressione di attività di ricerca avanzate certificate dal CV del docente e da adeguati riconoscimenti della comunità scientifica e non dovranno comportare maggiori oneri per l'Ateneo; in particolare, l'Ateneo dovrà dimostrare che le strutture didattiche di proprietà, o in uso gratuito, sono sufficienti alla erogazione complessiva di tutte le attività didattiche.